



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N. 301 del 8/03/2024

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 4 gennaio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

26) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MATIAS FRANCISCO PIZZA, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. MOROLO CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 43, COMMI DA 1 A 3, DELLE N.O.I.F. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. MOROLO CALCIO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 211 del 9/01/2024

Il giorno 04.01.2024 presso la sede del Comitato Regionale Lazio, si è riunito il Tribunale Federale Territoriale con il Presidente Proietti Livio ed i componenti Livio Zaccagnini e Torella Giselda. Per la Procura Federale era presente l'Avv. Fardello Loredana, mentre per i deferiti nessuno è comparso.

La Procura Federale insisteva nel deferimento del proc. 153 pfi 2023/2024 per le seguenti sanzioni:

4 giornate di squalifica per il calciatore Matias Francisco Pizza all'epoca dei fatti tesserato della ASD Morolo Calcio;

Euro 600,00 di ammenda per la Società ASD Morolo Calcio;

Il Tribunale valutando gli atti del fascicolo ritiene i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente ascritte, per aver il tesserato della A.S.D. Morolo Calcio all'epoca dei fatti non essersi sottoposto all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva e la Società di cui sopra per aver consentito e

comunque non impedito di svolgere attività agonistica al calciatore Pizza.

Pertanto tenuto conto del provvedimento sanzionatorio emanato che ad avviso di questo Tribunale risulta essere eccessivo nel rispetto delle norme federali, alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali in osservanza degli artt. 4 del CGS, e ex art. 43 comma 1 a 3 e 6 delle N.O.I.F. e dei principi di lealtà correttezza e della proibità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva e, in particolare, la Società Morolo Calcio per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva dell'attività sportiva svolta dal calciatore con loro tesserato in assenza di certificazione medica attestante la sua idoneità all'attività sportiva, e, per l'effetto, di irrogare agli stessi le seguenti sanzioni:

Matias Francisco Pizza squalifica a 3 giornate;

ASD Morolo Calcio, ammenda di euro 200,00.

Pertanto, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Pizza Matias Francisco, n.3 gare di squalifica;
- Morolo Calcio, euro 200,00 di ammenda.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 8 febbraio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

30) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ CASSIO CLUB A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 261 del 9/02/2024

Il Comitato Regionale Lazio, con nota del 20 aprile 2023, segnalava che alcuni calciatori (Mattia Valente, Giovanni Venditti e Daniel Bronco), tesserati per la Asd Cassio Club, iscritta al campionato Under 14 Giovanissimi nella stagione 2022/2023, avevano preso parte, in posizione irregolare a diverse gare (il comunicato ufficiale n. 1 datato 01/07/2022 del settore giovanile e scolastico riservava detta competizione ai calciatori nati nell'anno 2009 ed al massimo a 5 calciatori nati nell'anno 2010 dopo il compimento del dodicesimo anno, mentre i tre calciatori summenzionati erano nati tutti nell'anno 2011).

Nel corso dell'attività istruttoria la Procura acquisiva documenti, tra i quali assumevano particolare valore probatorio:

Segnalazione della Delegazione Provinciale di Latina di posizione irregolare con allegate distinte con i referti delle gare relative alle partite disputate dalla Cassio Club con il Penitro (04/02/2023), la Pontinia (02/04/2023) ed il Football Club Montenero (16/04/2023), tutte valevole per il Campionato Under 14 Giovanissimi;

Foglio censimento della Asd Cassio Club per la stagione sportiva 2022-2023.

A seguito di ciò, il Sig. Antonio Forcina, in proprio ed in qualità di presidente della Asd Cassio Club, conveniva con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione, ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva; tale accordo, reso pubblico con comunicato ufficiale n. 159 del 05/10/2023, prevedeva per la Società predetta l'applicazione della sanzione di punti 2 di penalizzazione ed euro 200,00 di ammenda.

L'accordo citato, però, non veniva portato ad esecuzione, in quanto la Asd Cassio Club non versava l'ammenda pattuita.

Pertanto, la Procura deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale:

La Società Asd Cassio Club per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art 6, commi 1 e 2 del CGS per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Antonio Forcina e Francesco Termale, rispettivamente presidente e dirigente della Cassio Club;

Il Sig. Antonio Forcina, all'epoca dei fatti, presidente, dotato di poteri di rappresentanza della predetta Società, per violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, per aver consentito e comunque non impedito che i calciatori Mattia Valente, Giovanni Venditti e Daniel Bronco (tutti nati nell'anno 2011) partecipassero, nelle file della squadra Cassio Club, alle gare disputate da quest'ultima con il Penitro (04/02/2023), con il Pontinia (02/04/2023) e con il Football Montenero (16/04/2023), valevoli per il campionato Under 14 Giovanissimi, nonostante gli stessi, nati nell'anno 2011, non potessero prenderne parte, visti, come detto, i limiti d'età indicati dal comunicato ufficiale del settore giovanile e scolastico n. 1 del 01/07/2022.

il sig. Francesco Termale, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale, tesserato per la Asd Cassio Club per aver in occasione della gara disputata dalla predetta Società con il Penitro del 04/02/2023, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro nella quale comparivano i nominativi dei calciatori Mattia Valente e Giovanni Venditti.

Alla riunione indetta dal Tribunale Federale Territoriale, per il giorno 08/02/2024, svolta da remoto, era presente la Procura Federale, mentre nessuno compariva per i deferiti.

La Procura si riportava all'atto di deferimento chiedendo l'accoglimento dello stesso, con l'applicazione della penalizzazione di 2 punti di penalizzazione e l'ammenda di euro 533,00 (sanzione base aumentata di 1/3) per la Cassio Club.

Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento, evidenzia che la responsabilità della Società deferita è accertata documentalmente.

Quest'ultima, infatti, ha consentito, come detto, ai tre giovani calciatori di partecipare, pur non avendo titolo, al campionato Under 14 Giovanissimi.

Questo Tribunale, però, ritiene, per i fatti di cui è causa, di poter aumentare i punti di penalità in classifica alla Società Cassio Club, ma di ridurre l'ammenda a carico della stessa.

In conclusione, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere la società Cassio Club responsabile delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di comminare alla stessa n.3 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato di competenza, e l'ammenda di euro 200,00.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 21 febbraio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
LIVIO ZACCAGNINI

32) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GABRIEL MANCUSO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. TORRENOVA F.C., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 38, COMMA 1, DEL C.G.S., DEL SIG. DANIELE PROMUTICO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. TORRENOVA F.C., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 38, COMMA 1, DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORRENOVA F.C. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 282 del 23/02/2024

Con deferimento n. 233 dell'anno 2024 la Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito al Tribunale territoriale per il Lazio:

il sig. **Gabriel Mancuso**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Torrenova F.C.;

il sig. **Daniele Promutico**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Torrenova F.C.;

la società **A.S.D. TORRENOVA F.C.**;

per rispondere:

il sig. **Gabriel Mancuso**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Torrenova F.C.:

della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al minuto 39' del primo tempo della gara ASD Sempione Calcio - ASD Torrenova F.C. del 17.6.2023, valevole per il girone F del campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Lazio, sferrato intenzionalmente un calcio colpendo violentemente sul fianco destro il calciatore sig. Alessandro Gazzo tesserato per la ASD Sempione Calcio, mentre quest'ultimo si trovava per terra per un precedente scontro di gioco e mentre l'azione era proseguita nell'opposta parte del terreno di gioco;

il sig. **Daniele Promutico**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Torrenova F.C.:

della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al minuto 39' del primo tempo della gara ASD Sempione Calcio-ASD Terranova F.C. del 17.6.2023, valevole per il girone F del campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Lazio, dopo che il calciatore sig. Gabriel Mancuso ha sferrato intenzionalmente un calcio colpendo violentemente sul fianco destro il calciatore sig. Alessandro Gazzo tesserato per la ASD Sempione Calcio, "calpestato" volontariamente le gambe dello stesso avversario mentre lo stesso si si trovava a terra per un precedente scontro di gioco e l'azione era proseguita nell'opposta parte del terreno di gioco;

la **società A.S.D. TORRENOVA F.C.** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Gabriel Mancuso e Daniele Promutico, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Nell'atto di deferimento si dà conto dell'attività d'indagine espletata dai collaboratori della Procura che, attraverso l'audizione degli stessi incolpati e di numerosi tesserati, dell'Arbitro e del responsabile della CAR e del Presidente di Sezione del direttore di gara, sono giunti alle conclusioni, rispetto ai fatti contestati, di cui all'incolpazione.

Il Presidente del Tribunale, rilevata la regolarità delle notificazioni ai soggetti destinatari del deferimento, fissava la riunione per la discussione con il rispetto dei termini e la convocazione in contraddittorio dei deferiti e dell'Organo Requirente.

Faceva pervenire ampia memoria difensiva il tesserato Promutico che, in sostanza, protestava la sua estraneità ai fatti contestati, rilevando come non vi fosse alcuna evidenza di lesioni procurate dal presunto comportamento lesivo nei confronti del calciatore avversario Gazzo, che l'Arbitro aveva escluso la sua presenza nei pressi dello stesso e che le accuse nei suoi confronti erano sostenute esclusivamente dalle dichiarazioni di alcuni tesserati della società avversaria, testi di tutta evidenza carenti del requisito della terzietà.

Nella riunione fissata per la discussione del deferimento comparivano i due tesserati ma non la società deferita.

Il rappresentante della Procura Federale concludeva per l'affermazione di responsabilità di tutti i soggetti deferiti e chiedeva l'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

per il calciatore Mancuso mesi tre di squalifica;

per il calciatore Promutico mesi due di squalifica;

per la società euro 600,00 di ammenda.

Le difese dei deferiti nel caso del calciatore Promutico si riportava alla memoria difensiva, per quanto attiene al calciatore Mancuso protestava l'estraneità dello stesso, quanto all'elemento soggettivo, rispetto agli addebiti, affermando che il calciatore Gazzo si sarebbe procurato le lesioni riportate nella documentazione medica in seguito ad uno sfortunato scontro di gioco in cui sarebbe stato coinvolto anche il Mancuso senza alcuna intenzione di portare danni all'avversario.

Le richieste della Procura Federale, per quanto attiene all'an, sono fondate.

L'indagine svolta ha consentito di accertare con assoluta attendibilità che l'azione portata dal calciatore Mancuso non fosse derivante da uno scontro di gioco ma da una volontaria azione successiva ad un normale contrasto di gioco che aveva coinvolto il calciatore Gazzo ed un avversario.

A questa conclusione si giunge dalla lettura del referto di gara e delle successive informazioni rese dall'Arbitro che ha escluso che il contrasto di gioco che aveva visto coinvolto il Gazzo avesse coinvolto più avversari.

Riferisce l'Arbitro che l'episodio che aveva direttamente osservato aveva riguardato solo due calciatori, appunto il Gazzo ed un avversario, e che a seguito di questo, in cui non aveva ravvisato irregolarità, il pallone era stato indirizzato verso l'altra metà campo e quindi si era girato per seguire il gioco e non aveva visto alcunchè degli episodi successivi.

Afferma il direttore di gara di essere stato quasi subito richiamato da vari calciatori che gli facevano presente come il Gazzo fosse rimasto a terra assai dolorante ed avvicinosi aveva notato che questi lamentava dolori ad un fianco con difficoltà di respirazione, tanto da dover fermare l'incontro per prestargli soccorso sino all'arrivo di un'ambulanza.

La difesa del calciatore Mancuso è quindi viziata da assoluta inattendibilità in quanto è esclusa la sua partecipazione al contrasto di gioco di cui ha riferito l'Arbitro.

Le concomitanti ricostruzioni di quasi tutti i testi che riferiscono di aver visto il Mancuso avvicinarsi ai due calciatori ancora a terra e sferrare un fortissimo calcio al fianco del malcapitato Gazzo sono altresì assistite dal referto ospedaliero che riferisce di lesioni visibili al fianco e di un pneumotorace, lesioni assolutamente compatibili con la dinamica riportata dai testi e con la condizione di disagio fisico osservata dall'Arbitro.

Per quanto attiene al calciatore Promutico il suo coinvolgimento è riportato da numerosi testi che affermano di averlo visto, quando il Gazzo era ormai dolorante a terra, avvicinarsi allo stesso e calpestargli le gambe. Le testimonianze sono tutte concordanti e coerenti e sufficienti per sostenere l'accusa.

Per quanto attiene al quantum, la sanzione richiesta per il calciatore Mancuso appare congrua mentre va ridimensionata quella da irrogare al Promutico in quanto la sua azione non ha causato alcuna lesione, come riportato sempre nella documentazione ospedaliera in cui non si fa cenno ad alcuna lesione relativa agli arti inferiori ed, in particolare, ai distretti inferiori degli stessi.

Si può quindi concludere che l'azione non fu connotata da particolare violenza, altrimenti, non fosse altro che per la presenza dei tacchetti sotto gli scarpini, avrebbe lasciato evidenti tracce sulla cute del Gazzo.

Per quanto attiene, infine, alla società, il ridimensionamento della squalifica irrogata ad uno dei due tesserati, impone la leggera riduzione della sanzione richiesta.
Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Mancuso Gabriel, mesi 3 di squalifica;
- Promutico Daniele, mese 1 di squalifica;
- Torrenova F.C., euro 500,00 di ammenda.

Si trasmette agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 8 marzo 2024

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli